

**COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA**



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Reg. Delibere

OGGETTO: Approvazione determinazioni in materia di IMU e TASI. Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore 18.15 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano:

	presenti assenti
--	-------------------

BAZZANO ANDREA	x	
LANNI PIERANGELO	x	
LEVA INNOCENZA	x	
GARDINALI STEFANO	x	
GRUGNETTI LAURA		x
FRANCINI MARIA TERESA	x	
SAVOIA GIAMBATTISTA	x	
ORTI MARZIO		x
POLINI PIETRO		x
CIDANI LAURA		x
BOVOLENTA MIRELLA	x	
TOTALE	7	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa SCHIAPACASSA Antonia.

Il Sig. BAZZANO ANDREA, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA



OGGETTO: Approvazione determinazioni in materia di IMU e TASI. Anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge,;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina delle entrate tributarie;
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI mentre le scadenze del pagamento dell'IMU sono fissate alla data del 16 giugno e 16 dicembre;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la

COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA



data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC), come specificato nel dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, sono applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo,

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, reiterati anche per l'anno 2017 fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018) G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 modifica ed integra la legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 26 primo periodo come segue: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e **2018 è sospesa l'efficacia** delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono **aumenti dei tributi e delle addizionali** attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 37, lettera b), della legge 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018) di modifica del citato art. 1 comma 28 L. 208/2015 è stato previsto che per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017

COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA



DATO ATTO che per quanto concerne l'IMU si ritiene di confermare le aliquote e detrazioni approvate per l'esercizio 2015, che corrispondono alle aliquote base definite dal del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, mentre per quanto concerne la TASI di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento...."*, tenuto conto che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte e crisi economica, la tassazione locale;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 25/1/2019 (GU del 2/2/2019 SG n. 28) che ha disposto la proroga al 31.03.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del responsabile del servizio reso ai sensi del D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegata attestazione;

CON votazione favorevole unanime espressa nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- di confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'esercizio 2018 e corrispondenti alle aliquote base e precisamente:

N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquote %

- 1) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni: 0,76
- 2) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A/1-A/8- A/9): 0,40

DETRAZIONI

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (A/1-A/8- A/9) € 200,00

- di avvalersi relativamente alla TASI della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento...."*
e pertanto di stabilire pari a zero e quindi non dovuta l'aliquota TASI per l'anno 2019 per tutte le categorie di immobili
- di dare atto che le scadenze di pagamento in relazione al tributo IMU sono le seguenti: 16 giugno acconto e 16 dicembre saldo , con possibilità di versamento in unica soluzione al 16 giugno fatto salva diversa indicazione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia trattandosi di scadenza coincidente con la domenica (giugno)
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione
- di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini del rispetto dei termini di legge di approvazione del bilancio

**COMUNE DI ALBONESE
PROVINCIA DI PAVIA**



Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BAZZANO ANDREA

IL SEGRETARIO COM/LE
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

Il sottoscritto Segretario Comunale **attesta** che la presente deliberazione:

|X| E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 26-03-2019
per rimanervi per 15 gg. consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs. 267/2000);

Lì, 26-03-2019

IL SEGRETARIO COM/LE
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

Visto il D.Lgs. 267/2000 si esprime **parere favorevole** in ordine:
|X| regolarità tecnica e/o contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCHIAPACASSA ANTONIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, 26-03-2019

IL SEGRETARIO COM/LE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno
D.Lgs. 267/2000

ai sensi dell'art. art.134 comma 3

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.